
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE



De Rogatis - Fioritto





Sito Web: www.derogatisfioritto.edu.it

Ai Docenti Al personale ATA delle sedi di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano

ALBO

OGGETTO: Fruizione permessi orari e benefici L. 104/92

Si ritiene utile riepilogare le modalità di fruizione dei permessi orari e dei benefici previsti dalla Legge 104/92.

FRUIZIONE PERMESSI ORARI

Ai sensi del vigente CCNL – comparto scuola, compatibilmente con le esigenze di servizio e dietro domanda, il personale della scuola può richiedere delle ore di permesso della durata **non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero** individuale di servizio, e comunque non oltre le due ore giornaliere.

Il **limite annuale massimo** dei permessi che si possono richiedere e concedere, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di servizio.

Il lavoratore dovrà **recuperare le ore non lavorate** in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, entro i due mesi successivi a quello in cui si è fruito del permesso, in base ad ordini di servizio impartiti dal Dirigente Scolastico; i docenti si impiegheranno nelle supplenze giornaliere dei colleghi assenti, dando la priorità alle classi in cui prestano servizio, o in interventi didattici integrativi. Il recupero può avvenire anche durante il giorno libero.

FRUIZIONE PERMESSI EX L. 104/92

Ai sensi della circolare applicativa INPS n. 45 del 01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, si invita il personale interessato a produrre **pianificazioni mensili di fruizione dei permessi**, da depositare presso l'ufficio del personale, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate/ore di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi ".... devono essere possibilmente fruiti dai docenti **in giornate non ricorrenti**".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Francesco G. DONATACCIO

Firmato digitalmente